



*Ministero della cultura*

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA

*Prot.* vedi intestazione digitale)

*Class* 34.43.01 / fasc. DG ABAP (GIADA) 20.32.2/2019  
fasc. SS PNRR (GIADA) 10.178.1/2021

*Allegati:*

*All* Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  
Direzione generale Valutazioni ambientali  
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS  
[ID\_VIP 5500]  
(va@pec.mite.gov.it)

*Oggetto:* [ID\_VIP: 5500] Provincia di Foggia - ORTANOVA, ORDONA E STORNARA: Impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica composto da 10 aerogeneratori dell'altezza di 180 m, della potenza nominale di 5,6 MW ciascuno, con una potenza totale di 56 MW da realizzarsi nei comuni di Ortanova, Ordona e Stornara, in località "Posta delle Canne" e "Mascitelli".

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152/2006 - Provvedimento unico in materia ambientale, art. 27.

**Proponente: Società Posta delle Canne S.r.l**

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza Speciale per il PNRR.

*e. p. c.*

*All* Ufficio di Gabinetto  
del Ministro della cultura  
(udcm@pec.cultura.gov.it)

*All* Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC  
[ID\_VIP 5500]  
(compniec@pec.mite.gov.it)

*Alla* Regione Puglia  
Area politiche per la mobilità e la qualità urbana  
Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio  
(sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it)

*Alla* Regione Puglia  
Dipartimento ambiente paesaggio e qualità urbana  
Sezione Autorizzazioni ambientali  
(servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)



*Alla* U.O. DGABAP - Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico  
della Soprintendenza speciale per il PNRR

*Alla* U.O. DGABAP - Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico  
della Soprintendenza speciale per il PNRR

*Alla* Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio  
per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia  
(sabap-fg@pec.cultura.gov.it)

**VISTO** il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

**VISTO** il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi del quale art. 6, comma 1, ha disposto che il *“Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”* sia ridenominato *“Ministero della cultura”*.

**VISTO** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”*, pubblicato nel S.O. n. 28 alla G.U.R.I. n. 45 del 24 febbraio 2004.

**VISTO** il d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*.

**VISTO** il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*.

**VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche *“Soprintendenza speciale per il PNRR”*) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 4, comma 2-bis, del D.P.C.M. n. 169 del 2019, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123 del 2021, la Soprintendenza speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero della cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

**VISTO** l'art. 36, comma 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, secondo cui *“La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”*.

**CONSIDERATO**, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

**VISTO** il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*.

**CONSIDERATO** che a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all'art. 25 del D. lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-quinquies, *"il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di VIA] comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica"*, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al *"competente direttore generale del Ministero della cultura"* all'intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

**VISTO** il d.P.C.M. 1° luglio 2022 con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870 del 14/07/2022.

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 29, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal Direttore Generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura.

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *"Norme in materia ambientale"*.

**VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *"Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"* (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), in particolare l'art. 25, *Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto*, con il quale co. 1, lett. b), è apportata, tra l'altro, la seguente modifica all'art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006: *"... 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: "10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241"*.

**VISTO** il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante *"Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia"* (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), in particolare l'articolo 17-undecies, *Regime transitorio in materia di VIA*, il quale stabilisce che *"1. L'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come da ultimo modificato dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e dal comma 2 del presente articolo, si applica alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021 ..."*.

**VISTO** il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante *"Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale"*.

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante *"Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati"*.

**VISTA** la Circolare n. 53 del 22/12/2022 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, recante *"Verifica preventiva dell'interesse archeologico. Aggiornamenti normativi e procedurali e indicazioni tecniche"*.

**VISTO** il decreto-legge 24 febbraio n. 13, recante *"Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche della coesione e della politica agricola comune"*, (convertito, con modificazioni, dalla legge del 21 aprile 2023, n. 41).

**CONSIDERATO** che il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, con l'art. 19, comma 2, lett. b), ha abrogato la disposizione di cui alla lett. g-ter del comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006. Nel merito del procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico si deve, altresì, evidenziare che l'art. 19, comma 2, lett. c), del medesimo decreto-legge ha introdotto all'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006 la seguente disposizione che attiene alla sola fase del procedimento di VIA: *"2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"*, di fatto confermando l'assoggettamento del progetto di cui trattasi alla medesima procedura di verifica preventiva, tuttavia nei

limiti indicati dalla stessa norma sopra richiamata come attinenti al solo presente procedimento di VIA di competenza statale.

**CONSIDERATE** la Circolare n. 1 del 16/03/2022 della Soprintendenza speciale per il PNRR e le disposizioni di cui agli Ordini di Servizio n. 1 del 30/09/2021 e n. 2 del 15/12/2021 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR, nonché le Comunicazioni di Servizio prot. n. 392 dell'11/03/2022 e n. DG-ABAP 24995 del 04/07/2022 della Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR.

**VISTO** che La Regione Puglia è dotata del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con Delibera di Giunta regionale n. 176 del 16/02/2015 e pubblicato sul BurP n. 40 del 23/03/2015 e che tale Piano persegue: *"... la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socioeconomico autosostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale, anche attraverso la conservazione ed il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari dell'identità sociale, culturale e ambientale, la tutela della biodiversità, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati, coerenti e rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità"*.

**CONSIDERATO** che la **Società Posta delle Canne S.r.l.**, con nota prot.n. 004\_20WPCN del 07/08/2020, ha presentato, all'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – MATTM e all'allora competente Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio (di seguito "Direzione generale ABAP") del Ministero della cultura, ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. 152/2006, istanza e allegata documentazione progettuale per il rilascio del provvedimento unico in materia ambientale (PUA) per il progetto di un **"Impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica composto da 10 aerogeneratori dell'altezza di 180 m, della potenza nominale di 5,6 MW ciascuno, con una potenza totale di 56 MW da realizzarsi nei comuni di Ortanova, Ordona e Stornara, in località Posta delle Canne e Mascitelli"**.

**CONSIDERATO** che con la suddetta istanza, oltre al provvedimento di VIA, la **Società proponente** ha chiesto il rilascio dei seguenti titoli ambientali:

1. Autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D. Lgs. 42/2004;
2. Autorizzazione culturale di cui all'art. 21 del D. Lgs. 42/2004;
3. Compatibilità rispetto al Piano di Assetto Idrogeologico.

**CONSIDERATO** che l'allora **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, con nota prot. n. 68937 del 07/09/2020, ha richiesto, ai sensi dell'art. 27, c. 5 del D. Lgs. 152/2006, alle amministrazioni abilitate al rilascio dei summenzionati titoli ambientali, di verificare l'adeguatezza e completezza della documentazione presentata al fine del rilascio dei citati titoli ambientali e, a tale scopo, ha comunicato l'avvenuta pubblicazione di detta documentazione sul sito internet dello stesso Ministero.

**CONSIDERATO** che l'allora competente **Direzione generale ABAP**, con nota prot. n. 26517 del 11/09/2020, ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia di trasmettere le proprie valutazioni in merito alla completezza e adeguatezza della documentazione pubblicata, per il rilascio dei pareri di propria competenza ai sensi dell'art. 146 e art. 21 del D.Lgs 42/2004, precisando che il rilascio di tali titoli autorizzativi sarebbe avvenuta nell'ambito della conferenza di servizi che l'Autorità competente avrebbe convocato ai sensi dell'art. 27, co.8 del D. lgs. 152/2006

**CONSIDERATO** che l'allora **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, con nota prot. n. 89483 del 03/11/2020, ha comunicato la procedibilità dell'istanza di VIA ai sensi del comma 6 dell'art. 27 del D. Lgs. 152/2006, precisando che la Regione Puglia, con nota prot. n. 6578 del 14/09/2020, ha chiarito che con D.G.R. n. 2766 del 14/12/2010, la competenza per il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione paesaggistica è delegata alla Provincia, per gli interventi ricadenti nel territorio di competenza di più enti delegati localizzati nella stessa provincia, come nel caso in esame.

**CONSIDERATO** che l'allora competente **Direzione generale ABAP**, con nota prot. n. 32650 del 09/11/2020, ha richiesto alla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani di trasmettere il proprio parere endoprocedimentale, ai Servizi II e III della medesima Direzione generale di trasmettere il proprio contributo istruttorio.

**CONSIDERATO** che la **Regione Puglia**, con nota 14935 del 25/11/2020, ha invitato gli enti territoriali interessati e gli altri soggetti competenti in materia ambientale a voler esprimere il proprio parere di competenza.

**CONSIDERATO** che l'allora **Ministero della transizione ecologica** (ex Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), con nota prot. n. 47871 del 06/05/2021, ha indetto una Conferenza di Servizi per il giorno 26/05/2021, come previsto dall'art. 27, c. 8 del D. lgs. n. 152/2006, da svolgersi in modalità telematica, indicando il seguente ordine del giorno:

- determinazioni relative all'organizzazione dei lavori della conferenza e relative tempistiche;
- presentazione del progetto;
- riepilogo dello stato del procedimento ed esame dei titoli abilitativi/autorizzativi richiesti.

**CONSIDERATO** che l'allora competente **Direzione generale ABAP**, con nota prot. n. 16329 del 13/05/2021, ha chiesto alla Soprintendenza ABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia la verifica delle possibili interferenze dirette del progetto in esame con i beni paesaggistici e con i beni culturali di cui al D.Lgs 42/2004, ai fini della partecipazione alla suddetta Conferenza dei Servizi.

**CONSIDERATO** che alla convocata Conferenza di Servizi ha partecipato il funzionario responsabile del procedimento di VIA delegato dal Direttore generale ABAP (prot. n. 16562 del 14/05/2021).

**CONSIDERATO** che, a seguito della Conferenza di Servizi svoltasi in data 26/05/2021, la **Società proponente**, con nota prot. n. 025\_21WPCN del 28/05/2021, ha trasmesso la documentazione amministrativa ad integrazione e completamento della documentazione pubblicata.

**CONSIDERATO** che l'allora **Ministero della transizione ecologica**, nota prot. n. 58127 del 31/05/2021, ha formalizzato alla Società Proponente la richiesta di integrazioni formulata dalla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, con la nota prot. CTVA/2758 del 26/05/2021, ai sensi dell'art. 24, comma 4 del D.Lgs 152/2006.

**CONSIDERATO** che l'allora competente **Direzione generale ABAP**, con nota prot. n. 19143 del 04/06/2021, ha formalizzato all'Autorità competente la seguente richiesta di integrazioni:

«(… )

1. Si prende atto che nel documento "Studio degli impatti cumulativi e della visibilità – Fotoinserimenti" al fine della valutazione degli impatti cumulativi visivi è stata individuata una Zona di Visibilità Teorica (ZVT) – ambito distanziale di 20 km dall'impianto eolico di progetto – all'interno della quale sono stati rappresentati alcuni beni paesaggistici e ulteriori contesti paesaggistici e una Zona di Visibilità Reale (ZVI) - ambito distanziale di 10 km – all'interno della quale è stata rappresentata la Carta della Visibilità Complessiva riferita al solo impianto eolico di progetto. Al fine di valutare compiutamente la co-visibilità degli impianti eolici presenti (intendendo con aerogeneratori presenti quelli esistenti, quelli in costruzione e quelli che hanno ricevuto parere di compatibilità ambientale positivo, o che abbiano ottenuto l'Autorizzazione Unica) nell'area di studio e quindi in quali aree risulta incrementato l'impatto visivo a seguito dell'introduzione dell'impianto eolico di progetto, si chiede l'elaborazione di più Mappe di Intervisibilità Teorica (MIT) – una riferita allo stato *ante operam*, nella quale rappresentare gli impianti eolici presenti, come sopra definiti; un'altra nella quale viene introdotto l'impianto eolico di progetto ed, infine, un'ultima nella quali si inseriscono anche gli impianti eolici in corso di valutazione, al fine di fornire un quadro delle future trasformazioni dell'area – dove, le diverse gradazioni di colore delle aree comprese all'interno della Zona di Visibilità Teorica (ZVT pari a 20 km) rappresentino il diverso numero di aerogeneratori visibili da tali aree. Le cartografie dovranno riportare i confini comunali, i centri edificati (puntualmente qualificati), la viabilità principale, il patrimonio culturale, presenti nell'ambito distanziale considerato.
2. Dall'esame delle MIT, dovranno essere individuati i punti di osservazione privilegiati di fruizione del paesaggio (dai quali risulta visibile il maggior numero di aerogeneratori) dai quali elaborare fotosimulazioni, ad integrazione di quelle già trasmesse con l'istanza. Le fotosimulazioni dovranno essere adeguatamente realizzate da opportune distanze rispetto all'impianto eolico proposto (con ottiche più vicine possibili a quanto percepito dall'occhio umano), evitando di posizionare il punto di ripresa in corrispondenza di ostacoli occasionali (avendo cura di indicare nella stessa cartografia il relativo cono di ripresa e di acquisire i relativi scatti fotografici in situazioni di assente o, quantomeno, di scarsa nuvolosità o foschia).
3. Nella "Relazione Descrittiva" (cfr. paragrafo 2.4 Inquadramento territoriale) si riferisce che *"Tutti gli aerogeneratori ricadono in seminativi non irrigui, a colture cerealicole e orticole, tranne la n. 2 a ridosso di un vigneto"*. Dall'esame della cartografia denominata "Carta della vegetazione e dell'uso del suolo" risulterebbe in realtà che anche gli aerogeneratori n. 4, n. 6 e n. 7 sono prossimi a vigneti. Inoltre, si rileva che nella realizzazione delle curve di intersezione delle strade di accesso alle aree di cantiere per consentire il passaggio degli automezzi di cantiere e per il trasporto eccezionale delle componenti degli aerogeneratori (si vedano, ad esempio, le intersezioni della viabilità relativa agli aerogeneratori n. 1, n. 2 e n. 3 con la strada SP 110 di cui alla cartografia sotto riportata) vengono

interferite aree con oliveti e con vigneti e alberature di confine del terreno agricolo. Sebbene nell'elaborato "Relazione paesaggio agrario" il Proponente afferma che "...sulla base delle valutazioni riportate in questo studio specialistico, si attesta l'assenza degli elementi di cui al punto 2.2.c.III della D.G.R. n. 3029 del 30/12/10 quali: alberi monumentali, alberature, muretti a secco e si afferma che né l'impianto né la viabilità utilizzata andranno ad interferire con elementi caratterizzanti il paesaggio agrario esistente", per quanto sopra evidenziato, si chiedono delle cartografie di dettaglio delle aree con oliveti e vigneti e alberature interferiti dalle opere di cantiere relative alla realizzazione della viabilità di progetto (tenendo in considerazione anche gli allargamenti temporanei della viabilità esistente), di evidenziare eventuali interferenze delle opere di cantiere con elementi qualificanti dei paesaggi rurali (muretti a secco, siepi, pozzi, canalizzazioni delle acque piovane, ecc.) e di rilevare le alberature interferite delle quali se ne prevede l'espianto.



*Intersezione viabilità relativa agli aerogeneratori 1, 2 e 3 con la SP 110 (allargamenti incroci per consentire la corretta manovra dei trasporti eccezionali).*

4. Dal documento "Relazione tecnica opere elettriche – Impianto di connessione alla RTN", si rileva che l'impianto eolico proposto sarà collegato alla sottostazione di trasformazione AT/MT (150/30), da realizzare nel comune di Stornara, dove sarà collegata all'adiacente futura stazione elettrica (SE) Terna S.p.A. a 150 kV, nella quale la linea in cavo aereo a 150 kV proveniente dalla sottostazione AT/MT si atterrerà ad uno stallo di protezione AT predisposto da Terna. Lo stallo di consegna e parte delle apparecchiature AT della sottostazione, sarà condiviso con altri produttori. Pertanto, ad integrazione della documentazione progettuale già presentata ("Inquadramento sottostazione MT/AT e stallo di condivisione e consegna RTN", "Piante prospetti sezioni elettromeccaniche", "Piante prospetti edifici", ecc. ), si chiede una planimetria della sottostazione elettrica con la rappresentazione di un adeguato ambito del suo intorno territoriale, comprensivo della viabilità di accesso delle opere di mitigazione e delle altre sottostazioni elettriche previste a servizio di altri impianti eolici autorizzati e in corso di valutazione. Di conseguenza si produrranno fotoinserti della situazione *post-operam* comprensivi di tutte le strutture previste dal proponente e da TERNA S.p.A., anche per conto di altri proponenti e collegate alla medesima futura stazione elettrica (SE), al fine di valutarne gli impatti cumulativi.

5. Relativamente alla fase di dismissione dell'impianto eolico proposto, si rileva che tale argomento è trattato all'interno del SIA, nel capitolo "*Analisi degli impatti (in fase di cantiere e di esercizio)*", dove si riferisce: "l'intervento di dismissione di un impianto non prevede opere di movimento terra, modifica delle fondazioni esistenti o dei caviddotti interrati, tracciato di nuove piste di accesso e di nuove piazzole, ma esclusivamente la rinaturalizzazione delle aree interessate dall'impianto" (cfr. paragrafo 5.5.3.) e ancora "*I lavori consisteranno nella demolizione delle piazzole, fino alla quota di 50 cm al di sotto del piano campagna, nello smontaggio delle torri eoliche, e ovviamente il trasporto di tutti gli elementi in discarica*". Nel documento "Relazione tecnica", al capitolo 8 "*Dismissione dell'impianto*" si precisa che per la rimozione delle fondazioni "*si procederà con lo scavo del terreno di copertura tramite escavatori per raggiungere la fondazione, che sarà demolita (solo la parte superiore per circa metri 1 di profondità dal piano campagna) tramite martelli demolitori...*". Nelle conclusioni del SIA si afferma quindi che "*Il progetto di energia rinnovabile tramite lo sfruttamento del vento, in definitiva non andrà ad incidere in maniera irreversibile né sul suolo o sul sottosuolo...*". Pertanto, posto che il mantenimento delle fondazioni oltre il periodo utile dell'impianto non costituisce un ripristino *ante operam* delle condizioni delle aree interferite dal progetto e che la loro presenza nel sottosuolo deve invece considerarsi quale modifica irreversibile del sottosuolo laddove tali fondazioni non siano rimosse, si chiede di giustificare dal punto di vista ambientale la mancata totale demolizione e ripristino dei luoghi relativamente alle fondazioni degli aerogeneratori; si chiede di definire gli impatti e le opere necessarie per la demolizione totale delle opere di fondazione degli aerogeneratori con il conseguente ripristino integrale dei luoghi interessati aggiornando, di conseguenza, il "Computo metrico" con le opere previste per la demolizione integrale ed il ripristino totale delle aree occupate dalle fondazioni degli aerogeneratori.
6. Si chiede la presentazione di un modello 3D virtuale di tutta l'area del parco eolico proposto, con evidenziati, sempre in 3D, gli aerogeneratori di progetto e le relative piazzole. Il modello 3D virtuale deve rappresentare anche gli aerogeneratori già realizzati o dotati di autorizzazione/valutazione ambientale positiva e in corso di valutazione, e consentire di evincere adeguatamente la collocazione e l'altezza degli stessi aerogeneratori rispetto all'orografia del terreno e il rapporto esistente tra gli stessi e i beni culturali presenti nell'areale di studio individuato dal proponente ai sensi del DM 10/09/2010.
7. Si chiede di integrare/modificare il SIA e la Relazione paesaggistica con quanto sopra indicato».

**CONSIDERATO** che la **Società proponente** con note prot. n. 038\_21WPCN e n. 040\_21WPCN del 02/07/2021, ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dal Ministero della transizione ecologica e dal Ministero della cultura.

**CONSIDERATO** che il **Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. 76121 del 13/07/2021, ha chiesto alla Società proponente l'invio di un nuovo avviso al pubblico compilato, secondo quanto previsto dal comma 2, art. 24 del D. lgs. 152/2006, al fine dell'avvio di una nuova fase di consultazione del pubblico.

**CONSIDERATO** che la **Società proponente**, con nota del 14/07/2021 (acquisita agli atti dell'allora competente Direzione generale ABAP con prot. n. 25097 del 21/07/2021), ha trasmesso il nuovo Avviso al pubblico.

**CONSIDERATO** che l'allora competente **Direzione generale ABAP**, a seguito della trasmissione della documentazione integrativa, con nota prot. n. 25340 del 22/07/2021, ha chiesto alla competente Soprintendenza ABAP il proprio parere endoprocedimentale e ai Servizi II e III della medesima Direzione generale di esprimere il proprio contributo istruttorio sull'intervento in esame, tenendo conto anche della suddetta documentazione integrativa.

**CONSIDERATO** che l'allora **Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. 87034 del 06/08/2021, ha comunicato l'avvenuta pubblicazione, sul proprio sito internet, della documentazione integrativa richiesta e, ai sensi del citato art. 24 comma 5 del D.lgs 152 del 2006, una nuova consultazione del pubblico.

**CONSIDERATO** che l'allora **Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. 98428 del 15/09/2021, ha trasmesso il verbale della Conferenza dei servizi tenutasi il giorno 26/05/2021.

**CONSIDERATO** che l'allora competente **Direzione generale ABAP**, con nota prot. n. 37667 del 10/11/2021, ha sollecitato la Soprintendenza ABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia a voler trasmettere il proprio parere endoprocedimentale, chiedendo ai Servizi II e III della medesima Direzione generale di inviare il proprio contributo istruttorio sull'intervento in esame, una volta ricevuto il parere della Soprintendenza competente.

**CONSIDERATO** che la **Soprintendenza ABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia**, con nota prot. n. 4105 del 12/04/2022, ha trasmesso il proprio parere endoprocedimentale in merito all'intervento in argomento, che di seguito si riporta:

«(...)

#### **OSSERVAZIONI PRELIMINARI**

Il "Rapporto statistico 2018 – Energie da fonti rinnovabili in Italia" elaborato nell'ambito dell'attività di monitoraggio statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, affidato al GSE dall'art. 40 Dlgs n. 28/2011 pubblicato a dicembre 2019 fa emergere che, in termini assoluti, alla fin 2018 la Regione con la maggiore potenza eolica installata è la Puglia con 2.523,3 MW.

Tale circostanza rende ineludibile la verifica puntuale circa gli impatti cumulativi che l'impianto proposto è destinato a generare nonché la verifica delle pressioni sull'intero sistema culturale.

#### **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Le presenti valutazioni sono redatte secondo quanto previsto dalla seguente normativa:

- Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (D.M. 10.09.2010);
- Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale (D.G.R. n. 2122 del 23.10.2012);
- Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale – Regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio (D.D. n. 162 del 06.06.2014);
- Obiettivi di qualità e Scenario Strategico delle Schede d'Ambito del PPTR che interessano l'area (Tavoliere e Mosaico di Cerignola);
- Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi delle Linee Guida impianti FER del PPTR (elaborato 4.4.1. parte 1 e 2) e Parte Seconda e parte Terza del D. lgs. n.42/2004 per gli aspetti inerenti i beni culturali (architettonici e archeologici) e paesaggistici.

(...)

#### **FIGURA TERRITORIALE 3.3/IL MOSAICO DI CERIGNOLA**

##### **SEZIONE B 2.1.3 DESCRIZIONE STRUTTURALE DELLA FIGURA TERRITORIALE**

Il paesaggio del mosaico agrario del Tavoliere meridionale si sviluppa sul territorio compreso tra il fiume Ofanto e il torrente Carapelle, attorno al grosso centro agricolo di Cerignola che con la raggiera di strade che si dipartono dal centro, organizza la figura territoriale. Alcuni di questi assi si prolungano divenendo importanti collegamenti territoriali (ad esempio l'asse con Canosa, che attraversa l'Ofanto). Lungo la direttrice da Foggia il paesaggio monotono della piana bassa e piatta del tavoliere centrale si movimentava progressivamente, dando origine a lievissime colline vitate punteggiate di masserie, che rappresentano i capisaldi del sistema agrario storico.

I punti di riferimento visivi mutano in questa figura: lasciato alle spalle l'altopiano del Gargano si intravedono a sud i rialti delle Murge e, sugli estesi orizzonti di viti e olivi, spicca il centro compatto di Cerignola attorno al quale il mosaico agrario è caratterizzato dalla geometria della trama agraria che si struttura a raggiera, con una maglia sempre più fitta mano a mano che ci si avvicina al margine urbano.

##### **SEZIONE B2.2.1 TRASFORMAZIONI IN ATTO E VULNERABILITA' DELLA FIGURA TERRITORIALE**

Nelle adiacenze delle urbanizzazioni periferiche sorte intorno al centro di Cerignola, l'ampio e strutturato tessuto rurale perturbato si indebolisce.

La funzione ecologica del territorio rurale diminuisce in seguito alla progressiva scomparsa delle isole di bosco, dei filari di siepi e degli alberi. Inoltre si ha una sensibile alterazione dei caratteri tradizionali dell'insediamento rurale sparso.

##### **SEZIONE B.2.3.1 SINTESI DELLE VARIANTI STRUTTURALI DELLA FIGURA TERRITORIALE IL MOSAICO DI CERIGNOLA**



<b>Invarianti Strutturali (sistemi e componenti che strutturano la figura territoriale)</b>	<b>Stato di conservazione e criticità (fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità della figura territoriale)</b>	<b>Regole di riproducibilità delle invarianti strutturali</b>
<p>Il sistema dei principali lineamenti morfologici del Tavoliere, costituito da vaste spianate debolmente inclinate, caratterizzate da lievi pendenze, sulle quali spiccano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a nord, il costone dell'altopiano garganico;</li> <li>- ad ovest, la corona dei rilievi dei Monti Dauni;</li> <li>- a sud i rilievi delle Murge.</li> </ul> <p>Questi elementi rappresentano i principali riferimenti visivi della figura e i luoghi privilegiati da cui è possibile percepire il paesaggio del Tavoliere.</p>	<p>- Alterazione e compromissione dei profili morfologici con trasformazioni territoriali quali: cave e <b>impianti tecnologici</b>.</p>	<p>Dalla salvaguardia dell'integrità dei profili morfologici che rappresentano riferimenti visuali significativi nell'attraversamento dell'ambito e dei territori contermini.</p>
<p>Tavoliere meridionale è caratterizzato dalla geometria della trama agraria che si struttura a raggiera a partire dal centro urbano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nelle adiacenze delle urbanizzazioni periferiche si sviluppano i mosaici periurbani, nei quali prevalgono le colture orticole;</li> <li>- verso nord-ovest i mosaici si semplificano nelle associazioni colturali del vigneto con il seminativo,</li> <li>- a sud-ovest, invece, si ha prevalentemente un'associazione dell'oliveto con il seminativo, che si semplifica progressivamente nelle trame rade della monocoltura cerealicola.</li> </ul>	<p>- Erosione del mosaico agrario <b>periurbano a vantaggio dell'espansione edilizia centrifuga di Cerignola;</b></p> <p>- utilizzo di pratiche agricole impattanti, <b>sia dal punto di vista ecologico che percettivo (utilizzo di tendoni).</b></p>	<p><b>Dalla salvaguardia dei mosaici agrari della piana di Cerignola: incentivando le colture viticole di qualità; disincentivando le pratiche agricole intensive e impattanti; impedendo l'eccessiva semplificazione delle trame e dei mosaici.</b></p>
<p>Il sistema delle masserie e dei poderi, capisaldi storici del territorio agrario della piana.</p>	<p>- Alterazione e compromissione <b>dell'integrità dei caratteri morfologici e funzionali delle masserie storiche attraverso fenomeni di parcellizzazione del fondo o aggiunta di corpi edilizi incongrui; abbandono e progressivo deterioramento dell'edilizia e degli spazi di pertinenza.</b></p>	<p><b>Dalla salvaguardia e recupero dei caratteri morfologici del sistema delle masserie storiche; nonché dalla sua valorizzazione per la ricezione turistica e la produzione di qualità (agriturismi).</b></p>

## **SCENARIO STRATEGICO**

### **SEZ.C2 GLI OBIETTIVI DI QUALITÀ PAESAGGISTICA E TERRITORIALE**

Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale d'Ambito	Normativa d'uso	
	Indirizzi	Direttive
	<p>Gli Enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, <b>nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale devono tendere a:</b></p>	<p>Gli Enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, <b>nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale:</b></p>
<b>A.1 Struttura e componenti Idro-Geo-Morfologiche</b>		
<p>1. Garantire l'equilibrio idrogeomorfologico dei bacini idrografici;</p>	<p>- garantire l'efficienza del reticolo idrografico drenante con particolare riguardo alla tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua (tra i quali il</p>	<p>- assicurano adeguati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del reticolo idrografico finalizzati a incrementarne la funzionalità idraulica;</p>

<p>1.3 Garantire la sicurezza idrogeomorfologica del territorio, tutelando le specificità degli assetti naturali.</p>	<p>Carapelle, Candelaro, Cervaro e Fortore) dei canali di bonifica e delle marane.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- assicurano la continuità idraulica impedendo l'occupazione delle aree golenali e di pertinenza dei corsi d'acqua e la realizzazione in loco di attività incompatibili quali l'agricoltura;</li> <li>- riducono l'artificializzazione dei corsi d'acqua;</li> <li>- riducono l'impermeabilizzazione dei suoli;</li> <li>- realizzano le opere di difesa del suolo e di contenimento dei fenomeni di esondazione ricorrendo a tecniche di ingegneria naturalistica;</li> <li>- favoriscono la riforestazione delle fasce perifluviali e la formazione di aree esondabili.</li> </ul>
<p><b>A.2 Struttura e componenti Ecosistemiche e Ambientali</b></p>		
<p>2.2 Aumentare la connettività e la biodiversità del sistema ambientale regionale; 2.3 Valorizzare i corsi d'acqua come corridoi ecologici multifunzionali.</p>	<p>- tutelare i valori naturali e paesaggistici dei corsi d'acqua (principalmente del Carapelle, Candelaro, Cervaro e Fortore) e delle marane.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- assicurano la salvaguardia dei sistemi ambientali dei corsi d'acqua al fine di preservare e implementare la loro funzione di corridoio ecologico multifunzionali di connessione tra la costa e le aree interne;</li> <li>- prevedono misure atte a impedire l'occupazione delle aree di pertinenza fluviale da strutture antropiche ed attività improprie;</li> <li>- evitano ulteriori artificializzazioni delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua con sistemazioni idrauliche dal forte impatto sulle dinamiche naturali;</li> <li>- prevedono la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua artificializzati.</li> </ul>
<p><b>A.3 Struttura e componenti antropiche e storico-culturali</b></p>		
<p><b>A.3.1. Componenti dei paesaggi rurali</b></p>		
<p>4. Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici; 4.1 Valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici; 4.4 Valorizzare l'edilizia e manufatti rurali tradizionali anche in chiave di ospitalità agrituristica; 5 Valorizzare il patrimonio identitario culturale insediativo; 5.3 Favorire il restauro e la riqualificazione delle città storiche; 5.5 Recuperare la percettibilità e l'accessibilità monumentale alle città storiche.</p>	<p>- conservare e valorizzare l'edilizia e i manufatti rurali storici diffusi e il loro contesto di riferimento attraverso una conversione multifunzionale dell'agricoltura.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- individuano l'edilizia rurale storica in particolare le masserie cerealicole al fine della loro conservazione, estesa anche ai contesti di pertinenza;</li> <li>- promuovono misure atte a contrastare l'abbandono del patrimonio insediativo rurale in particolare dei borghi e dei poderi della Riforma, (ad esempio) attraverso il sostegno alla funzione produttiva di prodotti di qualità e l'integrazione dell'attività con l'accoglienza turistica.</li> </ul>
<p><b>A.3.3 le componenti visivo percettive</b></p>		
<p>3. Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata.</p>	<p>- salvaguardare e valorizzare le componenti delle figure territoriali dell'ambito descritte nella sezione B.2 della scheda, in coerenza con le relative Regole di riproducibilità (sezione B.2.3.1);</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>impediscono le trasformazioni territoriali</b> (nuovi insediamenti residenziali turistici e produttivi, nuove infra strutture, rimboschimenti, <b>impianti tecnologici e di produzione energetica</b>) che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali;</li> <li>- individuano gli elementi detrattori che alterano o interferiscono con le componenti descritte nella sezione B.2 della scheda, compromettendo</li> </ul>

		l'integrità e la coerenza delle relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche, ecologiche, e ne mitigano gli impatti.
--	--	---

**Elementi dello scenario strategico pertinenti alla valutazione del presente impianto (eolico):**

**Elaborato 4.4.1 parte prima — linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile**

Il PPTR favorisce la concentrazione degli impianti eolici e fotovoltaici e delle centrali a biomassa nelle aree produttive pianificate disincentivando la localizzazione nei paesaggi rurali.

**B1.2 Il progetto**

**B1.2.1 Obiettivi -Eolico come progetto di paesaggio**

"Sviluppare le Sinergie: orientare le trasformazioni verso standard elevati di qualità paesaggistica

L'eolico diviene occasione per la riqualificazione di territori degradati e già investiti da forti processi di trasformazione. La costruzione di un impianto muove delle risorse che potranno essere convogliate nell'avvio di processi di riqualificazione di parti di territorio, per esempio attraverso progetti di adeguamento infrastrutturale che interessano strade e reti, in processi di riconversione ecologica di aree interessate da forte degrado ambientale, nel rilancio economico di alcune aree, anche utilizzando meccanismi compensativi coi Comuni e gli enti interessati.

Concentrare la produzione da impianti di grande taglia

Dai campi alle officine: si prevede la concentrazione dell'eolico nelle aree industriali pianificate, attraverso la localizzazione di impianti di grande e media taglia lungo i viali di accesso alle zone produttive, nelle aree di pertinenza dei lotti industriali, in prossimità dei bacini estrattivi; del mini eolico sulle coperture degli edifici industriali."

**b1.2.3.2 On shore di medie e grandi dimensioni**

"In accordo con le indicazioni delle Linee Guida Ministeriali, il PPTR privilegia le localizzazioni in aree idonee già compromesse da processi di dismissione e abbandono dell'attività agricola, da processi di degrado ambientale e da trasformazioni che ne hanno compromesso i valori paesaggistici."

**INTERFERENZE DELL'IMPIANTO PROPOSTO**

(Interferenze con BP e UCP ai sensi del vigente PPTR della Regione Puglia)

Si rilevano alcune interferenze del progetto con aree sottoposte a vincolo paesaggistico e tutelate ex lege D.Lgs. n. 42/2004 — art. 142, ed in particolare:

- interferenza diretta con BP — fiumi e torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche, il cavidotto esterno, lungo il suo tracciato, attraversa questi corsi d'acqua "Canale Ponticello", "Canale Biasifiocco", "Marana la Pidocchiosa". L'attraversamento del corso d'acqua avverrà con la tecnica della Trivellazione teleguidata (TOC);
- interferenza diretta con UCP — Formazioni arbustive in evoluzione naturale: il cavidotto esterno, lungo il suo tracciato, attraversa formazioni arbustive presenti lungo la Marana la Pidocchiosa, il cavidotto sarà interrato e realizzato con la tecnica della trivellazione;
- un tratto del cavidotto esterno attraverserà il tratturello Stornarella — Carapelle (oggi SP 81), tale attraversamento avverrà con la tecnica della Trivellazione teleguidata (TOC).

Inoltre, considerata l'area buffer di 9.000 m, si rileva la presenza di:

per quanto riguarda le "componenti geomorfologiche":

- UCP — Versanti

per quanto riguarda le "componenti idrologiche":

- BP — fiumi e torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche Canale Ponticello, distante circa 200 m dal WTG 10, Canale Biasifiocco distante circa 200 m dal WTG09, Canale Narmarone e Vallone del Forno, Fosso Carapelluzzo e Canale Ponte Rotto, Torrente Carapelle e Calaggio, Fosso Marana la Pidocchiosa, Canale Piluso, Torrente Cervaro;
- UCP — Sorgenti;
- UCP — Reticolo idrografico di connessione alla RER, Antico Cervaro, Canale Ponticello;
- UCP - Aree soggette a vincolo idrogeologico;

per quanto riguarda le "componenti botanico vegetazionali":

- BP — boschi;
- UCP Aree di rispetto dei boschi;
- UCP — Formazioni arbustive in evoluzione naturale;
- UCP — Aree umide;
- UCP — Prati e pascoli naturali;

Per quanto riguarda le "componenti delle aree protette e dei siti naturalistici":

- BP - **Parchi e riserve, Parco Naturale Regionale "Bosco Incoronata", situato a circa 3,5 km a nord dell'area di progetto;**
- UCP - Siti di rilevanza naturalistica, Valle del Cervaro, Bosco dell'Incoronata;
- UCP - Aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali (100m);

Per quanto riguarda le "componenti culturali e insediative":

- BP - Immobili e aree di notevole interesse pubblico, DM 02/04/1971 ...;
- BP - Zone gravate da usi civici;
- BP - Zone di interesse archeologico, Località Agro di Orta Nova, N. Dec. 13/09/1954, 12/10/2006 e 04/07/2005, Masseria Alesio-Località Ponterotto, N. Dec. 01/08/2011;
- UCP — Testimonianze della stratificazione, insediativa

a) siti interessati da beni storico culturali:

- **Masseria Maseitelli dista circa 400 m da WTG04, Masseria Posta Delle Canne dista circa 600 m da WTG 08 e circa 700 m da WTG09, Ponte Rotto, Masseria Cervaro Di Muscio, Masseria Centro Vecchio - Ex Siniscalchi, Posta Di Palata, Masseria Campese, Masseria Melfignana, Masseria D'azzara, Masseria Santa Chiara, Posta Del Trionfo, Posta Di Grassano, Masseria Alesio, Posta Di Santo Spirito, Masseria Pagliarone, Masseria Ceci, Masseria Torretta - Ex Andriani, Posta Santa Felicità, Masseria Vocale, Masseria Spartivento, Masseria Scillitani, Masseria Postatelli, Posta Di Rio Morto, Masseria Porcareccia, Villa Giardino, Masseria Ferranti, Lagnano Da Piede, Masseria Tre Confini, Masseria Triompo, Masseria Moscarella, Posta Di Torre, Masseria Duca D'ascoli, Posta Caione (Masseria La Quercia), Posta Di San Marco, Masseria Durando, Masseria Iosca, Masseria Giardino;**

b) rete tratturi:

- **Regio Tratturello Cerignola Ponte di Bovino, dista circa 300 m da WTG05 e circa 500 m da WTG03, Regio Tratturello Cervaro Candela Sant'Agata, Regio Tratturo Foggia Ofanto, Tratturello Mortellito — Ferrante, Regio Tratturello Orta Tressanti, Regio Tratturello Foggia Ascoli Lavello, Tratturello Carapelle — Stornarella, Regio Braccio Candelaro Cervaro, Regio Tratturello Foggia Ortona Lavello, Tratturello La Ficora, Regio Braccio Cerignola Ascoli Satriano, Santuario Incoronata, Regio Tratturello Troia Incoronata, Braccio Lagnano — Candela, Tratturello Stornara — Lavello, Tratturello Carapelle — Stornarella;**

c) **aree a rischio archeologico: Masseria Posta Delle Canne dista circa 400 m da WTG08, Valle Scodella, Masseria Caione, Posta Crusta, Villaggio San Marchino, Villaggio Santo Spirito, Villaggio Fontanelle, Masseria La Nova, Villaggio La Quaglietta, Posta Ricci, Fattoria Ponte Rotto, Masseria Torchiarelli, Villaggio Tarolla, Villaggio Lagnano Da Piede, Masseria Ferranti, Villa Manzari, Villaggio Grassano I, Villaggio Canale Ferrante, Masseria Giardino, Masseria Vocale, Valle Scodella, Masseria Frezza, Masseria Rio Morto li, Masseria D'azzara, Fattoria Sedia D'orlando, Masseria Zoccoli, Villaggio San Marchitto, Podere O.N.C. 860, Masseria Durando I, Masseria Paolillo, Masseria La Quercia, Casino Paglialonga, Masseria San Marco, Posta Carrera, Pagliarone - Masseria Pagliarone,**

- UCP — Area di rispetto delle componenti culturali e insediative (100 m — 300 m);

- UCP — Città Consolidata:

*l'impianto eolico è localizzato ad una distanza di 1,8 km circa dal centro abitato di Orta Nova e Ortona, a circa 2,3 km dal centro abitato di Carapelle, Stornara, Stornarella;*

- UCP - Paesaggi rurali, Parco Agricolo Multifunzionale di Valorizzazione del Cervaro;

Per quanto riguarda le "componenti dei valori percettivi":

- UCP — Strade a valenza paesaggistica: la **strada a valenza paesaggistica SP 110 EX SS 161 FG** attraversa il parco eolico in prossimità dell'aerogeneratore WTG02 (distanza di circa 200 m), WTG03 e WTG09 (distanza compresa tra i 300 e i 500 m), SP87 FG ad una distanza minima di quasi 2 km dall'aerogeneratore più vicino, SP83 FG, SP81 FG, SP85 FG, SP88 FG;

## IMPATTI CUMULATIVI

In merito alla valutazione degli impatti cumulativi, si rileva che il parco eolico in esame è previsto in un'area con un'alta concentrazione di impianti eolici e la cui visibilità risulta ampia a causa della sua posizione in un territorio totalmente pianeggiante e privo di rilievi montuosi.

Nell'area vasta d'indagine (AREA BUFFER pari a 20 km) gli impianti da considerare nella valutazione degli impatti cumulativi correlabili all'impianto in progetto sono:

- circa n. 118 aerogeneratori autorizzati e realizzati e circa n. 8 aerogeneratori autorizzati e non realizzati;
- n. 3 impianti fotovoltaici autorizzati e realizzati, di cui uno ricadente all'interno del parco eolico in oggetto.

Si evidenzia, infine, che tutto il contesto, in ragione dei limitati processi di antropizzazione, risulta di significativo valore naturalistico, paesaggistico e storico-testimoniale, ad oggi compromesso dalla presenza di numerosi impianti eolici realizzati e/o autorizzati (cfr D.G.R. 2122/2012 - Aspetti tecnici e di dettaglio emanati con Determinazione del Servizio Ecologia Regionale n. 162 del 06.06.2014). La realizzazione di 11 aerogeneratori, alti 180 metri, determinerebbe un significativo impatto cumulativo sulle visuali paesaggistiche, interferente con le invarianti strutturali che identificano la Figura Territoriale: "Il Mosaico di Cerignola" (cfr PPTR - Schede d'ambito Sezione B).

Per quanto attiene gli **aspetti archeologici**, la Scrivente, facendo seguito all'analisi della carta di rischio archeologico caricata sul portale web del MASE, rileva perplessità sull'intervento in oggetto che presenta un **rilevabile impatto sui beni archeologici dell'area**, per le motivazioni qui di seguito indicate.

Si precisa che tutte delle aree interessate dalle opere in progetto (aerogeneratori, cavidotto e infrastrutture connesse) non sono sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. 42/2004, né sono interessate da procedimenti in itinere di tutela archeologica ai sensi degli artt. 10, 13-14 e 45 del citato D.Lgs. 42/2004. Fa eccezione il **Tratturello n. 39 "Carapelle Stornarella"**, vincolato con DM 22/12/1983, caratterizzato in loc. Grassano delle Fosse da un attraversamento trasversale del cavidotto di connessione verso la SE.

**Giova qui rammentare che la valenza storico-culturale-archeologica della rete armentizia nazionale e internazionale, sopra citata, è stata nuovamente e significativamente riconosciuta grazie alla candidatura transnazionale de "La Transumanza" all'UNESCO**, presentata nel marzo 2018 da parte dell'Italia, capofila, insieme alla Grecia e all'Austria. Tale candidatura, nel dicembre 2019, ha portato all'iscrizione ufficiale della transumanza, con tutti i percorsi ad essa associati, nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità.

Si evidenzia al contempo che l'opera in progetto si inserisce in un comparto territoriale ad alto indice di significatività archeologica, caratterizzato da un ricco patrimonio di insediamenti antichi cronologicamente differenziabili, databili in particolare dal Neolitico all'Età romana e tardoantica.

La **torre 1** presenta una interferenza diretta con l'area di dispersione di laterizi (**Sporadico 1**) in loc. Camarelle/la Macina dove le condizioni di visibilità pari a zero non hanno consentito di definire l'ulteriormente la natura della interferenza. Il cavidotto di interconnessione fra la **torre 1** e la **torre 2** presenta una interferenza trasversale con un tratto di viabilità antica nota in letteratura da foto interpretazione. Il cavidotto di interconnessione fra la **torre 2** e la **torre 3** presenta una interferenza trasversale con un tratto di viabilità antica nota in letteratura da foto interpretazione. La **torre 3** presenta una interferenza diretta con un tratto di viabilità antica nota in letteratura da foto interpretazione e con la **UT1** in loc. Coppa Bianca riferibile ad un insediamento rurale di età tardo repubblicana — imperiale di cui per le condizioni di visibilità pari a zero non è stato possibile definire l'ulteriormente l'estensione. Il cavidotto di interconnessione fra la **torre 3** e la **torre 4** presenta una interferenza trasversale con un tratto di viabilità antica nota in letteratura da foto interpretazione. La **torre 4** presenta una interferenza diretta con un tratto di viabilità antica nota in letteratura da foto interpretazione. Il cavidotto di interconnessione fra la **torre 5** e la **torre 7** presenta due interferenze trasversali con tratti di viabilità antica note in letteratura da foto interpretazione. Il cavidotto di interconnessione fra la **torre 6** e la **torre 7** presenta una interferenza trasversale con un tratto di viabilità antica nota in letteratura da foto interpretazione. La **torre 8** presenta in loc. Posta delle Canne molteplici interferenze dirette sia con la villa rustica (sito **ORN30**) nota da precedenti attività di archeologia preventiva condotte nell'area, sia con la **UT2** riferibile al medesimo insediamento rustico di età tardo repubblicana — imperiale, sia infine con la **anomalia 1** da foto interpretazione riferibile ad un asse stradale e ad un asse





centuriate di età romana. E cavidotto di interconnessione fra la **torre 8** e la **torre 9** presenta una interferenza trasversale con un tratto di viabilità antica nota in letteratura da foto interpretazione. La torre 9 è contigua in loc. Grassano delle Fosse II al villaggio neolitico (**ORN 09**) segnalato nella Carta dei Beni Culturali annessa al vigente PPTR della Regione Puglia (cod. FGBIS001038) e all' insediamento daunio (ORN 32), noto da precedenti attività di archeologia preventiva condotte nell'area.

Il lungo cavidotto di connessione verso la SE presenta, in sequenza, una estesa interferenza diretta con il villaggio neolitico in loc. Grassano IV (sito ORN 21) segnalato nella Carta dei Beni Culturali annessa al vigente PPTR della Regione Puglia (cod. FGBIS000666), la già citata interferenza trasversale con il Tratturello n. 39 "Carapelle — Stornarella", è strettamente contiguo ai due villaggi neolitici di loc. Grassano V (sito **ORN18**) segnalato nella Carta dei Beni Culturali annessa al vigente PPTR della Regione Puglia (cod. FGBIS000691) e di loc. Visciola (sito ORN20) segnalato nella Carta dei Beni Culturali annessa al vigente PPTR della Regione Puglia (cod. FGBIS000699) e, infine, con le due anomalie da foto interpretazione n 3, riferibile ad un asse centuriate di età romana, e n. 4 riferibile ad un villaggio neolitico.

Per quanto sopra considerato ed esposto, la costruzione del parco eolico in oggetto, prevedendo la realizzazione di n. 10 aerogeneratori di potenza complessiva pari a 56,00 MW di altezza complessiva pari a 180 mt. contrasta con le richiamate Linee Guida Rinnovabili e con le NTA dello stesso Piano e risulta pregiudizievole alla conservazione del palinsesto archeologico, dal momento che la realizzazione delle diverse tipologie di opere lo altererebbe significativamente sia pur conservato in subsidenza.

L'intervento proposto nel suo complesso si pone in contrasto con gli indirizzi e le direttive dettati dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito Paesaggistica della Figura Territoriale il mosaico di Cerignola.

L'impianto eolico, infatti, si inserisce in un'area caratterizzata da numerosi siti storico culturali e testimonianze della stratificazione insediativa, segni antropici di elevato valore storico-culturale, individuati dal PPTR.

Inoltre, l'effetto visivo cumulativo fra gli aerogeneratori dello stesso impianto sarebbe altamente visibile dalle Strade a valenza paesaggistica, determinando un'alterazione permanente degli orizzonti visivi caratterizzati dal Mosaico agrario di Cerignola.

La realizzazione degli aerogeneratori in progetto introdurrebbe nelle prospettive e nelle visuali panoramiche percepibili dalle strade a valenza paesaggistica nonché dai punti panoramici, elementi di disturbo particolarmente importanti con un'alterazione significativa dei valori paesaggistici presenti. Inoltre la realizzazione degli aerogeneratori andrebbe ad occupare aree interamente a vocazione agricola con opere edili comprendenti decine di migliaia di metri cubi di terra rimossa, e soprattutto migliaia di metri cubi di cemento armato che evidentemente, una volta dismesso l'impianto, non potranno essere rimosse, compromettendo per sempre l'uso agricolo di vaste porzioni di suolo.

Questa Soprintendenza pertanto esprime **parere negativo alla realizzazione dell'impianto in valutazione risultando incompatibile con le esigenze di tutela.**»

**CONSIDERATO** che il **Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico** della Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 146 del 03/01/2023, ha trasmesso il proprio contributo istruttorio, concordando con il parere sfavorevole espresso dalla Soprintendenza ABAP.

**CONSIDERATO** che il **Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico** della Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 4443 del 24/03/2023, ha trasmesso il proprio contributo istruttorio, che di seguito si riporta: «(...) Per quanto attiene agli aspetti archeologici, la Soprintendenza, oltre a segnalare l'intersezione tra il cavidotto in progetto con il tratturello n. 39 "Carapelle – Stornara" tutelato ai sensi del D.M. 22.12.1983, evidenzia numerose interferenze dirette tra gli interventi proposti e le emergenze archeologiche, dettagliandole con riferimento alle singole torri, al cavidotto e alla natura dei rinvenimenti. Si rappresenta inoltre come tali emergenze, individuate sulla base della letteratura di settore, delle fotointerpretazioni e dalla stessa documentazione prodotta ai sensi dell'art. 25, c. 1 del D. Lgs 50/2016, si inseriscano nell'ambito di un comparto territoriale riconosciuto ad alto indice di significatività archeologica e caratterizzato da un ricco patrimonio di insediamenti e viabilità antichi databili dal Neolitico all'Età tardoantica. A seguito di tale disamina, l'Ufficio, rilevando come il progetto determini un impatto pregiudizievole per il palinsesto archeologico che si aggiunge ed aggrava a quanto valutabile sotto gli aspetti paesaggistici, esprime parere non favorevole alla sua realizzazione. Ciò richiamato e premesso, si concorda per quanto di competenza con le valutazioni della suddetta Soprintendenza, **confermando il parere negativo espresso** in relazione alla tutela del territorio interessato. Si evidenzia, inoltre, che, nonostante sia stato ritenuto opportuno non attivare la

*procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al c. 8 dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016 a fronte della valutazione complessiva negativa degli impatti del progetto sul patrimonio culturale, l'intervento rimane soggetto alle disposizioni di cui al suddetto comma 6 e ss. del citato art. 25.»*

**CONSIDERATO** che l'impianto eolico di progetto sarà ubicato in parte in località Posta delle Canne e in parte in località "Mascitelli", nell'area ad ovest dell'abitato di Orta Nova (FG), e ad est dell'ambito di Ortona (FG), rispettivamente ad una distanza dal centro abitato di circa 1,3 km e di 1,7 km. L'ingombro complessivo dell'impianto interessa una superficie di circa 600 ettari, all'interno della quale ciascun aerogeneratore occupa, con la propria fondazione, un'area pari a circa 1.500 m<sup>2</sup>. Nel territorio comunale di Ortona ricadono gli aerogeneratori WTG 1, WTG 2, WTG 3, WTG 4 e WTG 5, nel territorio di Orta Nova gli aerogeneratori WTG 6, WTG 7, WTG 8, WTG 9 e WT10; in entrambi i comuni e nel comune di Stornara ricade la restante parte dell'elettrodotto esterno e le opere di connessione alla RTN.

Il progetto in esame prevede la realizzazione di un impianto eolico costituito da:

- n. 10 aerogeneratori, della potenza di 5,6 MW, per una potenza complessiva di 56,00 MW; diametro del rotore pari 150 m, altezza mozzo pari a 105 m, per un'altezza massima al tip (punta della pala) pari a 180 m. La torre, il generatore e la cabina di trasformazione andranno a scaricare su una struttura di fondazione in cemento armato del tipo indiretto su pali;
- n. 10 impianti elettrici di trasformazione, posti all'interno di ogni aerogeneratore per trasformare l'energia prodotta fino a 30kV (MT);
- Rete di cavidotti MT, eserciti a 30 kV, per il collegamento degli aerogeneratori con la sottostazione di trasformazione AT/MT. Detti cavidotti saranno installati all'interno di opportuni scavi principalmente lungo la viabilità ordinaria esistente e sulle strade di nuova realizzazione a servizio del parco eolico;
- n. 1 sottostazione elettrica di trasformazione MT/AT (30/150 kV), nel comune di Stornara, a cui è collegato il cavidotto MT proveniente dal parco eolico;
- rete telematica di monitoraggio in fibra ottica per il controllo della rete elettrica e dell'impianto eolico mediante trasmissione dati via modem o satellitare;
- al campo eolico si accede attraverso la viabilità esistente, mentre l'accesso ai singoli aerogeneratori avviene mediante strade di nuova realizzazione e/o su strade interpoderali esistenti, che saranno adeguate al trasporto di mezzi eccezionali, con allargamenti fino a 5 m di larghezza.
- in corrispondenza di ciascun aerogeneratore sarà realizzata una piazzola che avrà le dimensioni pari a 50 x 30 m, per consentire la manutenzione degli aerogeneratori stessi. In fase di cantiere le piazzole avranno delle dimensioni maggiori al fine di poter consentire l'installazione della gru principale e delle macchine operatrici.

**CONSIDERATO** che l'impianto eolico proposto è localizzato in un'area agricola caratterizzata dalla presenza di seminativi non irrigui a colture cerealicole e orticole, e da aree coltivate a vigneti a spalliera, quest'ultima è interferita direttamente dall'aerogeneratore n.2 e dagli interventi sulla viabilità esistente per consentire, nella fase di cantiere, la corretta manovra dei trasporti eccezionali. In prossimità dei vigneti esistenti sono localizzati gli aerogeneratori nn. 4, 6 e 7.

**PRESO ATTO** che, in riscontro alla richiesta di integrazioni e chiarimenti formalizzata dalla Direzione generale ABAP con la sopracitata nota del 04/06/2021, con particolare riferimento al punto 3, la Società proponente ha dichiarato che *nell'area vasta e nella fascia di 500 m distribuita uniformemente intorno all'impianto, non si rileva la presenza di elementi caratterizzanti il paesaggio agrario (alberi monumentali, alberature, muretti a secco)*, e che pertanto, *né l'impianto, né la viabilità utilizzata andranno ad interferire con elementi caratterizzanti il paesaggio agrario esistente*, aggiungendo che *con riferimento alle eventuali alberature interferite con le opere di cantiere, sarà previsto l'espianto temporaneo durante la fase di costruzione e il successivo reimpianto in zone limitrofe se possibile o da definirsi in fase di progettazione esecutiva*.

**CONSIDERATO** quanto previsto dal vigente **Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)**, approvato con D.G.R. della Puglia n. 176/2015 e pubblicato su BURP n. 40 del 23/03/2015, a seguito di Accordo di copianificazione (ai sensi dell'art. 143, co. 2, del D.Lgs. 42/2004) tra la Regione Puglia e l'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

**RITENUTO** necessario richiamare la "filosofia" del PPTR che *nel finalizzare le proprie azioni all'obiettivo di mettere in valore le peculiarità identitarie dei paesaggi della Puglia, contribuisce a indicare le potenzialità specifiche per realizzare un modello di sviluppo socioeconomico autosostenibile, attraverso la messa a*

sistema dei **singoli valori patrimoniali**: ricomponendone il mosaico, riconoscendo e potenziando l'immagine articolata e plurale dei paesaggi pugliesi; considerando le peculiarità dei fattori identitari e il loro riconoscimento sociale come risorsa per la promozione della progettualità locale.

**CONSIDERATO** che gli **elementi patrimoniali di lunga durata** costituiscono l'identità paesaggistica della regione Puglia e rappresentano anche le risorse per il potenziale sviluppo della regione stessa e che queste sono state individuate ed indicate nel PPTR (per ciascuna figura territoriale di ogni Ambito paesaggistico) quali **invarianti strutturali** (identità territoriale di lunga durata), che, sulla base del loro stato di conservazione, indirizzano le regole di trasformazione territoriale per la loro conservazione/valorizzazione, riqualificazione/ricostruzione (**regole statutarie**) in coerenza delle quali è definita la parte strategica del PPTR e quindi gli **Obiettivi generali e gli Obiettivi specifici**, da perseguire attraverso indirizzi, direttive e prescrizioni, **rispetto ai quali si misura la coerenza di tutte le trasformazioni territoriali**.

**RITENUTO** utile quindi richiamare il comma 3 dell'art. 37 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PPTR: "Essi [gli obiettivi di qualità] indicano, a livello di ambito, le specifiche finalità cui devono tendere i soggetti attuatori, pubblici e **privati**, del PPTR perché siano assicurate la tutela, la valorizzazione e il recupero dei valori paesaggistici riconosciuti all'interno degli ambiti, nonché il minor consumo di suolo".

**CONSIDERATO e VALUTATO** che gli aerogeneratori di progetto ricadono nell'Ambito paesaggistico n. 3 – Tavoliere e, più precisamente nella figura territoriale "Il Mosaico di Cerignola", collocandosi al confine con la figura territoriale "La Piana Foggiana della Riforma" con la quale, seppur indirettamente, interferiscono.

**CONSIDERATO** che "il paesaggio del mosaico agrario del Tavoliere meridionale [Il Mosaico di Cerignola] si sviluppa sul territorio compreso tra il fiume Ofanto e il torrente Carapelle, attorno al grosso centro agricolo di Cerignola (...) Lungo la direttrice da Foggia il paesaggio monotono della piana bassa e piatta del tavoliere centrale si movimentava progressivamente, dando origine a lievissime colline vitate punteggiate di masserie, che rappresentano i capisaldi del sistema agrario storico. I punti di riferimento visivi mutano in questa figura: lasciato alle spalle l'altopiano del Gargano si intravedono a sud i rialti delle Murge e, sugli estesi orizzonti di viti e olivi, spicca il centro compatto di Cerignola, attorno al quale il mosaico agricolo è caratterizzato dalla geometria della trama agraria che si struttura a raggiera, con una maglia sempre più fitta man mano che ci si avvicina al margine urbano".

**CONSIDERATO** che il PPTR rileva, tra le criticità delle trasformazioni territoriali in atto nell'Ambito paesaggistico di riferimento, la presenza di "impianti tecnologici (in particolare FER)" che contribuiscono ad alterare e compromettere il sistema dei principali lineamenti morfologici, nonché, i luoghi privilegiati da cui è possibile percepire il paesaggio del Tavoliere, riferendo, in particolare, che **la diffusione di pale eoliche nel territorio agricolo, senza alcuna programmazione ed attenzione ai valori paesaggistici dell'area produce un forte impatto visivo e paesaggistico**.

**CONSIDERATO** che la suddetta criticità, come anche il *fattore di rischio ed elemento di vulnerabilità* evidenziato nella Sezione B della Scheda d'ambito n. 3 (figura territoriale *Il mosaico di Cerignola*), riferito all'*alterazione e compromissione dei profili morfologici* determinata dalle *trasformazioni territoriali quali: cave e impianti tecnologici*, impone una valutazione più attenta di nuove proposte FER, e quindi di nuovi impianti eolici proprio per evitare di incrementare tale fattore di rischio con la realizzazione di elementi verticali che contraddicono il carattere di apertura e orizzontalità proprie del Tavoliere e che impediscono di *salvaguardare l'integrità dei profili morfologici* che *rappresentano i riferimenti visuali significativi nell'attraversamento dell'ambito e dei territori contermini* (riproducibilità della invariante strutturale).

**RITENUTO**, pertanto, di non condividere le valutazioni del proponente, contenute nel documento *Studio degli impatti cumulativi e della visibilità* (capitolo 6 - *Impatto sul patrimonio culturale*), in merito a quanto affermato a proposito della non incidenza dell'impianto eolico proposto sulla suddetta invariante strutturale, in particolare, laddove riferisce che "sono state rispettate le *Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile del PPTR, in merito alla concentrazione delle torri di grande generazione*", posto che, più correttamente, nelle citate Linee guida si aggiunge che "...i grandi impianti dovranno **preferibilmente concentrarsi in corrispondenza di aree produttive e dei grandi bacini estrattivi**". A tal proposito, infatti, si indicano quali aree da **privilegiare** per la localizzazione di impianti eolici di media e grande taglia (quale è l'impianto proposto), quelle aree *già compromesse da processi di dismissione e abbandono dell'attività agricola, da processi di degrado ambientale e da trasformazioni che ne hanno compromesso i valori paesaggistici*, quali, ad esempio, le *aree produttive pianificate e le aree prossime ai bacini estrattivi*. (cfr. paragrafo b1.2.3.2. "On-shore di medie e grandi dimensioni").



**CONSIDERATO** che nella valutazione delle alternative legate alla localizzazione dell'impianto eolico proposto, i criteri adottati al Proponente attengono essenzialmente a valutazioni tecniche (anemometria, valutazioni logistiche di trasporto, orografia e morfologia del territorio, ecc.), senza considerare le criticità sopra indicate ed evidenziate nella relativa Scheda dell'Ambito paesaggistico, né le raccomandazioni delle citate Linee guida, che il PPTR, al comma 3, dell'art. 6 delle NTA, definisce quali *raccomandazioni sviluppate in modo sistematico per orientare la redazione di strumenti di pianificazione, di programmazione, nonché la previsione di interventi in settori che richiedono un quadro di riferimento unitario di indirizzi e criteri metodologici, il cui recepimento costituisce parametro di riferimento ai fini della valutazione di coerenza di detti strumenti e interventi con le disposizioni di cui alle presenti norme*" e che, di conseguenza, il progetto proposto non è coerente con le trasformazioni territoriali previste dal PPTR, per l'area in esame, come dimostrato anche dalle ulteriori valutazioni di seguito riportate.

**CONSIDERATO** che, sulla base di quanto disposto dall'art. 89 e dall'art. 91 delle NTA del PPTR, gli interventi di rilevante trasformazione territoriale (come definiti ai sensi dell'art. 89, co. 1, lett. b.2), quale è l'impianto eolico proposto, ovunque siano localizzati, devono essere verificati anche rispetto alla Normativa d'uso di cui alla Sezione C2 della Scheda d'ambito di riferimento, il cui rispetto è obbligatorio anche per i soggetti privati.

**CONSIDERATO** che nei pressi dell'impianto eolico proposto sono presenti alcune **Strade a valenza paesaggistica** (SP87 FG, SP83 FG, SP81 FG, SP85 FG, SP88 FG), individuate dal PPTR quali Ulteriori contesti paesaggistici (UCP) ai sensi dell'art. 143, co.1 lett. e) del D. lgs. 42/2004, e che, in particolare, la SP 110 (ex SS 161 FG) attraversa il parco eolico in prossimità degli aerogeneratori WTGO2, WTGO3, WTGO4 e WTGO9 (distanti dai 200m ai 500 m dalla strada a valenza paesaggistica).

**CONSIDERATO** che l'art. 85 delle NTA del PPTR definisce le *strade a valenza paesaggistica* come quei tracciati dai quali è possibile cogliere *la diversità, peculiarità e complessità dei paesaggi naturali o antropici di alta rilevanza paesaggistica, dai quali è possibile percepire panorami e scorci ravvicinati di elevato valore paesaggistico* e, come tali, devono essere salvaguardate, attraverso il *mantenimento degli orizzonti visuali da esse percepibili, impedendo l'occlusione di tutti quegli elementi che possono fungere da riferimento visuale di riconosciuto valore identitario* (art. 86-Indirizzi per le componenti dei valori percettivi, delle NTA), impedendo, inoltre, tutti quegli interventi che possono compromettere i valori percettivi di tali strade, o ridurre e alterare la loro relazione con i contesti antropici, naturali e territoriali cui si riferiscono (art. 87-Direttive per le componenti dei valori percettivi, delle NTA del PPTR).

**CONSIDERATO e VALUTATO** che con riferimento alla "Sezione C" della Scheda d'Ambito n. 3 – Tavoliere - Normativa d'uso - *Componenti visivo percettive*", l'impianto eolico proposto non è coerente con l'Obiettivo di qualità paesaggistica e territoriale volto a *salvaguardare e valorizzare le strade, le ferrovie e i percorsi panoramici e di interesse paesistico - ambientale, da attuare impedendo le trasformazioni territoriali lungo i margini stradali che compromettano le visuali panoramiche*.

**RITENUTO** che l'impianto eolico proposto, localizzato proprio ai due lati della strada a valenza paesaggistica SP 110, che collega i due centri abitati di Orta Nova e Ortona, data la forte verticalità delle torri eoliche di progetto, costituisce un immediato e forte attrattore visivo, totalmente estraneo al contesto rurale in cui si localizza, caratterizzato da terreni ad andamento pianeggiante di libero ed ampio panorama e dalla presenza di manufatti rurali, **costituendo, quindi, un fattore di detrazione delle qualità del paesaggio interessato**, espresso nella percezione della ruralità e della tipicità dei luoghi, in questo tratto ancora non compromesso dalla realizzazione di FER, contrastando, di conseguenza, sia con gli artt. 86 e 87 delle NTR del PPTR che con la Sezione C – *Componenti visivo percettive* della Scheda d'Ambito n. 3-Tavoliere.

**CONSIDERATO e VALUTATO** che, con riferimento alle *"Componenti dei paesaggi rurali"*, di cui alla "Sezione C" della Scheda d'Ambito n. 3 – Tavoliere - Normativa d'uso - del PPTR, l'impianto in questione si pone in contrasto con i relativi Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale, volti a *"Valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici"* come anche quelli volti a *"Riqualificare i paesaggi rurali storici"* e che pertanto, l'intervento non è coerente con gli indirizzi finalizzati a *"conservare e valorizzare l'edilizia e i manufatti rurali storici diffusi e il loro contesto di riferimento attraverso una conversione multifunzionale dell'agricoltura"* e quindi è in contrasto con le **direttiva** che stabilisce di *promuovere misure atte a contrastare l'abbandono del patrimonio insediativo rurale...*, ad esempio attraverso il sostegno alla produttività di prodotti di qualità e l'integrazione dell'attività con l'accoglienza turistica in quanto la realizzazione dell'impianto trasformerebbe l'area in un paesaggio dal forte carattere tecnologico, che non consente e scoraggia qualsiasi iniziativa volta in tal senso.

**RITENUTO**, per quanto sopra evidenziato, che la proposta di un progetto non coerente e quindi incompatibile con gli Obiettivi di qualità paesaggistica fissati dalla Regione Puglia con il proprio piano paesaggistico, riferiti alle componenti dei paesaggi rurali e alle componenti visivo percettive dell'Ambito territoriale in cui esso si localizza, **non consente il raggiungimento di quegli obiettivi e quindi l'attuazione delle strategie previste dal PPTR per quelle stesse aree.**

**CONSIDERATO E VALUTATO** che dalla verifica effettuata, ai sensi della lettera *c-quater* del co. 8, dell'art. 20 del D. Lgs. 199/2021, come da ultimo modificato dall'art. 47 co.1 del D. Lgs 13/2023, l'impianto eolico in esame **non ricade in area idonea all'installazione di impianti a fonti rinnovabili**, in quanto lo stesso rientra nella fascia di rispetto di 3 km dai beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del D.lgs. 42/2004 di seguito elencati:

- **Beni culturali archeologici:**
  - ARC0186 Area archeologica di località Agro di Orta Nova (Vincolo ai sensi della Parte II del D. lgs. 42/200 DM 12/10/2006);
  - ARCO185 Località agro di Orta Nova (4 - DM 04/07/2005).
  - Tratturello n. 37 - Foggia Ortona Lavello (vincolato ai sensi della Parte II del D. lgs. 42/2004, essendo **classificato A**, dal Quadro di assetto Tratturi-comune di Ortona);
  - Tratturello n. 39-Carapelle Stornarella (vincolato ai sensi della Parte II del D. lgs. 42/2004, essendo classificato **A-tratturi che conservano l'originaria consistenza o che possono essere alla stessa recuperati, da conservare e valorizzare per il loro interesse storico archeologico e turistico-recettivo** dal Piano Comunale Tratturi del comune di Orta Nova);
  - Tratturello 51 - Cerignola Ponte di Bovino (vincolato ai sensi della Parte II del D. lgs. 42/2004, essendo classificato **A-tratturi che conservano l'originaria consistenza o che possono essere alla stessa recuperati, da conservare e valorizzare per il loro interesse storico archeologico e turistico-recettivo** dal Piano Comunale Tratturi del comune di Orta Nova e classificato A, dal Nova e classificato A, dal Quadro di Assetto Tratturi-comune di Ortona).
- **Beni culturali architettonici:**
  - "Ponte ad arco - km 541 919 progressiva ferroviaria", comune di Carapelle (Architettonici di interesse culturale dichiarato);
  - "Complesso immobiliare adibito ad asilo", comune di Carapelle (Architettonici di interesse culturale dichiarato);
  - "Convento dei gesuiti sec. XVII XVIII", comune di Orta Nova (Architettonici di interesse culturale dichiarato);
  - "Chiesa del purgatorio", comune di Orta Nova (Architettonici di interesse culturale dichiarato)
  - "Chiesa parrocchiale S. Leone sec. XIX ", comune di Ortona (Architettonici di interesse culturale dichiarato);
  - "Torre fortificata sec. XVI", comune di Ortona (Architettonici di interesse culturale dichiarato)

**CONSIDERATO** che l'area oggetto d'intervento è connotata dalla presenza di siti di interesse archeologico e di numerosi beni culturali (archeologici ed architettonici) presenti nell'ambito della fascia di rispetto di tre chilometri indicata dalla lett. *c-quater* del comma 8 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021), la cui conservazione e tutela non può ridursi al solo concetto di non tangenza fisica del progetto proposto rispetto ai suoi elementi, in quanto il relativo valore culturale si mostra anche tramite il rapporto che gli stessi elementi hanno costituito con il loro contesto di giacenza. In tal senso, la tutela culturale e paesaggistica di tale patrimonio culturale deve, ancor più nella presente sede di Valutazione di Impatto Ambientale, estendere le proprie considerazioni ben oltre il limite fisico della loro consistenza materiale e comprendere il relativo contesto di giacenza come elemento degno di tutela e salvaguardia.

**CONSIDERATO**, inoltre, che gli impatti generati dall'impianto eolico proposto sulle aree a rischio archeologico (evidenziate nel parere sopra riportato della competente Soprintendenza ABAP), come anche sui beni culturali e paesaggistici, quali i tratturi presenti nella suddetta fascia di tre chilometri, sebbene indiretti, sono da considerarsi dei potenziali impatti negativi in quanto la realizzazione di detto impianto, altererebbe la percezione fisica dei luoghi e dei valori culturali e paesaggistici ad essi associati non consentendo "il perseguimento della tutela e della valorizzazione sia delle aree a rischio archeologico che delle aree appartenenti alla rete dei tratturi di cui all'art. 76, punto 2 lettera b)" [del PPTR], da attuarsi "impedendo ogni alterazione **della integrità visuale** e ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di

salvaguardia da perseguire attraverso la riqualificazione del contesto assicurando le migliori condizioni di conservazione e fruizione pubblica del demanio armentizio (art. 78, Direttive delle componenti culturali e insediative, co. 5 delle NTA del PPTR).

**CONSIDERATO** che la valenza storico-culturale- archeologica della rete armentizia nazionale e internazionale è stata significativamente riconosciuta a seguito dell'iscrizione ufficiale della transumanza, con tutti i percorsi ad essa associati, nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità, nel 2019.

**CONSIDERATO**, in conclusione, che, come evidenziato dalla competente Soprintendenza ABAP, *l'opera in progetto si inserisce in un comparto territoriale ad alto indice di significatività archeologica, caratterizzato da un ricco patrimonio di insediamenti antichi cronologicamente differenziabili, databili in particolare dal Neolitico all'Età romana e tardoantica* e, pertanto, la realizzazione degli aerogeneratori costituisce un ulteriore elemento di disturbo e alterazione del naturale contesto di giacenza dei predetti beni archeologici presenti nelle più immediate vicinanze del proposto impianto industriale.

**CONSIDERATO** che, in ogni caso, il decreto legislativo n. 199 del 2021 (art. 2, comma 1, lett. ggg), definisce "aree idonee" le aree "... con un elevato potenziale atto a ospitare l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, anche all'eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative", condizioni che, pertanto, devono essere ancora verificate e valutate anche nella presente procedura di valutazione di impatto ambientale.



**CONSIDERATO** che l'azione di tutela svolta dal Ministero della cultura deve tendere ad applicare i principi sanciti in merito dal D.Lgs. n. 42 del 2004, all'articolo 131, co. 4, ove la "tutela del paesaggio" è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. In tal senso, la "conservazione" che per questo si deve svolgere tende, in primo luogo, alla conoscenza completa delle qualità e valori del paesaggio e sulla base di questi garantire un coerente sviluppo del territorio.

**CONSIDERATO** che l'art. 22, commi 1, lett. a), e 1-bis, del D.Lgs. n. 199 del 2021 fa, comunque, salva l'espressione del parere dell'autorità competente in materia paesaggistica, anche in sede di valutazione di impatto ambientale, definendo, tuttavia, come obbligatorio non vincolante solo quello in materia paesaggistica e non anche quello in materia di patrimonio culturale di cui alla Parte II, *Beni culturali*, del D.Lgs. n. 42 del 2004, il cui impatto generato dal progetto industriale in esame è stato valutato come negativo e non mitigabile o compensabile in modo alternativo.

**RITENUTO**, per quanto sopra evidenziato, di non condividere le valutazioni espresse dal Proponente in merito alla *bassa valenza paesaggistica dell'area* in cui si colloca il progetto, in quanto *già compromessa dalla intensa attività agricola/artigianale che caratterizza il territorio*, basando tale valutazione solo sulla *perdita delle caratteristiche naturali intrinseche*, senza tener conto, invece, della definizione di "paesaggio data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e dall'art. 131 del Codice dei beni culturali e del paesaggio", dove per *paesaggio* si intende il *territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e delle loro interrelazioni*, concetti sulla base dei quali è stato definito il PPTR della Puglia, con l'individuazione delle invarianti strutturali e delle loro regole di riproducibilità, *"ossia quelle regole fondamentali per le trasformazioni future, socioeconomiche e territoriali, non lesive dell'identità dei paesaggi pugliesi e concorrenti alla loro valorizzazione"*(art. 26, co 1, delle NTA del PPTR).



**RITENUTO**, pertanto, di non poter considerare "integrato nel paesaggio" l'impianto eolico industriale proposto (pur considerando la presenza a sud-ovest e a nord-ovest del progetto proposto di altri impianti eolici realizzati tra il 2006 e il 2012), dal momento che la sua realizzazione accentuerebbe ancor più le criticità già evidenziate nella Scheda d'Ambito di riferimento, determinando una modifica del territorio non coerente con la sua vocazione agricola contribuendo a trasformare l'aspetto agrario di un ambito territoriale fortemente connotato e nobilitato da secolari tradizioni di armonico equilibrio e convivenza fra attività umane e natura dei luoghi, in un paesaggio industriale privo di valori culturali.

**CONSIDERATO**, inoltre, che nella regione Puglia è in atto, già da tempo, una complessiva azione per la realizzazione di impianti da fonte rinnovabile (fotovoltaica/agrivoltaica, eolico onshore ed offshore), tale da prefigurarsi la sostanziale sostituzione del patrimonio culturale e del paesaggio con impianti di taglia industriale per la produzione di energia elettrica, oltre il fabbisogno regionale previsto, con un primato raggiunto in termini di richieste di connessione a TERNA di impianti FER, pari a **82,75 GW** di potenza (con gran parte delle STMG accettate):



Elaborazione Terna S.p.A. per Richieste di connessione in Puglia al 30/06/2023, con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN per **82,75 GW** ed un grafico che pone in risalto la maggiore concentrazione di FER in Puglia rispetto alle altre regioni.

**RILEVATO** che i dati relativi alle nuove richieste di connessione a TERNIA di impianti FER ha raggiunto al 30/06/2023 già 110,70 GW nell'area SUD (regioni Puglia, Basilicata e Molise), ovvero quasi 5,5 volte rispetto a quanto previsto come obiettivo da raggiungersi al 2030 sulla base del FF55 (v. immagine successiva):



Elaborazione Terna S.p.A. per il Target FIT FOR 55 al 2030 nel **SUD** (regioni Puglia, Basilicata e Molise), con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN per 110,70 GW rispetto ai 20,27 GW preventivati come necessari per il predetto target.

**RITENUTO** di dover evidenziare che un'adeguata pianificazione delle FER e quindi anche degli impianti eolici, supportata dal procedimento della VAS, ancorché attuata oggi ad avvenuta "saturazione dei siti", consentirebbe a questa Amministrazione una più completa e definitiva valutazione delle trasformazioni territoriali che si avrebbero a seguito di ponderate e preventive valutazioni in merito alla localizzazione di nuovi impianti eolici nelle aree rimaste libere e, soprattutto, in quelle vocate ad ospitare tali impianti, tenendo conto quindi anche della capacità di carico di tali aree.

**RITENUTO** utile richiamare il PNIEC laddove riferisce che *occorrerà prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio e che si intendono adottare, obiettivi e misure che riducono i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, quali la qualità dell'aria e dei corpi idrici, il **contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio**.*

**RITENUTO**, inoltre, che non si possa prescindere dal particolare rapporto che si deve considerare come esistente tra il cosiddetto *favor* legislativo riconosciuto alla diffusione e utilizzo delle fonti di energia rinnovabile (FER) rispetto alla imprescindibile esigenza di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, il quale impone in ogni caso una specifica disamina del singolo progetto proposto rispetto alle più particolari caratteristiche culturali e paesaggistiche delle aree interessate e, quindi, alla valutazione singola e singolare della compatibilità con le stesse caratteristiche di ogni specifico progetto.

**CONSIDERATI ED ESAMINATI** gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento dalla Società Posta delle Canne S.r.l.

**CONSIDERATO** che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo provvedimento e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento.

**CONSIDERATO** che, per quanto premesso, il presente parere tecnico istruttorio non può contenere, per quanto di competenza del Ministero della cultura, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004, così come stabilito dal comma 2-*quinquies* dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006.

**Per tutto quanto sopra considerato, visto, esaminato e ritenuto** a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Barletta-Andria-Trani e Foggia del 12/04/2022; visto il contributo istruttorio del Servizio II della Direzione generale ABAP, quale U.O. Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR; visto il contributo istruttorio del Servizio III della Direzione generale ABAP, quale U.O. Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR; la **Soprintendenza speciale per il PNRR**, per quanto di competenza, **esprime parere tecnico istruttorio negativo** alla pronuncia di compatibilità ambientale del progetto relativo al **Progetto di un "Impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica composto da 10 aerogeneratori dell'altezza di 180 m, della potenza nominale di 5,6 MW ciascuno, con una potenza totale di 56 MW da realizzarsi nei comuni di Ortanova, Ortona e Stornara, in località "Posta delle Canne" e "Mascitelli"**, in provincia di Foggia.

Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP  
arch. Carmela Iannotti 

Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP  
arch. Rocco Rosario Tramutola 

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR  
dott. Luigi LA ROCCA

